



**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE
E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**

Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione

DELIBERA DEL COMMISSARIO

N. 000342

del 06 OTT. 2017

OGGETTO: GIUDIZIO R.G. 1090/2014 - CORRESPONSIONE PARTE DELLE SPESE LEGALI RECUPERATE A SEGUITO DI CONDANNA PARTE AVVERSA

SERVIZIO LEGALE	U.O.C. ECONOMICO - FINANZIARIO
<p>QUADRO ECONOMICO PATRIMONIALE B U D G E T Bilancio 2017</p> <p>N° Centro di costo _____</p> <p>N° Conto Economico _____</p> <p>Ordine n° _____ del _____</p> <p>Budget assegnato (Euro) _____</p> <p>Budget già utilizzato (Euro) _____</p> <p>Budget presente atto (Euro) _____</p> <p>Disponibilità residua di budget (Euro) _____</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> Non comporta ordine di spesa</p>	<p>ANNOTAZIONE CONTABILE - BILANCIO Esercizio 2017</p> <p>Prot. n. _____ del _____</p> <p>N° Conto economico _____</p> <p>N° Conto Patrimoniale _____</p> <p>Importo (Euro) _____</p> <p>Prima nota contabile _____</p> <p>Il Funzionario</p> <p>Il Direttore del U.O.C.</p>
<p>Proposta n. <u>19</u> del <u>5.10.17</u></p> <p>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO <u>Francesco Gelo</u></p> <p>RESPONSABILE DELLA U.O.S. <u>Alu</u></p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> Mandato. del.....</p> <p>Il Funzionario</p> <p>Il Direttore dell'U.O.C.</p>

L'anno duemiladiciassette, il giorno 06 del mese di Ottobre, nei locali della Sede Legale di Piazza Nicola Leotta, 4 Palermo, il Commissario, Dr. Giovanni Migliore, nominato con D.P.R.S. n.389/Serv.1./S.G. del 1 agosto 2017, assistito da Gottone P. U. Fel quale segretario verbalizzante adotta la presente delibera sulla base della proposta di seguito riportata

05 OTT 2017

PREMESSO:

- ◆ che la signora DI PUMPO Maria ha promosso un giudizio nei confronti di questa azienda, teso al risarcimento dei danni patiti – quantificati in € 327.665,00 - a cagione di *malpractice* asseritamente posta in essere in occasione di un intervento chirurgico di laparoistectomia totale cui è stata sottoposta il 17.11.2008 presso l'U.O. di Ginecologia aziendale;
- ◆ che il processo, portante il numero di R.G.1090/2014 è stato incardinato innanzi al Tribunale Civile di Palermo;

DATO ATTO:

- ✓ che, giusta mandato congiunto e disgiunto conferito agli Avv.ti Caterina RIZZOTTO e Francesco PALMA, la Direzione aziendale ha incaricato i su nominati procuratori - che vantano peculiare specializzazione nella materia *de qua* - di rappresentare ed assistere l'Azienda nel procedimento in questione;
- ✓ che, con apposita comparsa di costituzione e risposta, redatta a firma congiunta, i procuratori aziendali, oltre a svolgere argomentazioni in ordine alla infondatezza delle censure avverse sulla scorta della relazione medica redatta dai due sanitari coinvolti, contestare ed eccepire l'indebita moltiplicazione di alcune poste di danno reclamato, hanno chiesto ed ottenuto la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa CATTOLICA, tenuta a manlevarla per il sinistro per cui era causa;
- ✓ che, la compagnia assicurativa evocata in giudizio ha, tuttavia, eccepito l'inoperatività della polizza sotto molteplici aspetti, contestata con dovizia di argomentazioni dai procuratori aziendali;
- ✓ che una consulenza tecnica d'ufficio, affidata dall'assegnatario del giudizio al Dott. Claudio ROSSI, specialista in ostetricia e ginecologia dell'A.O. Villa Sofia – Cervello, ha ravvisato << *difetti di comportamento tecnico-professionale dei Sanitari chirurgici dell'Azienda Ospedaliera Civico e Benfreatelli nella produzione della lesione del nervo femorale destro* >>;
- ✓ che il Tribunale adito, con sentenza n.4656 pubblicata in data 8.9.2017 (doc.1) se, da un canto, in aderenza alle risultanze peritali, ha ravvisato *malpractice* sanitaria e condannato l'Azienda ospedaliera al ristoro dei danni patiti, quantificati in poco più € 152.000,00, per altro verso ha accolto la domanda aziendale di manleva, nei limiti, ovviamente, della pattuita franchigia, e condannato la compagnia assicurativa al pagamento delle spese di lite in favore dell'Azienda quantificate in << € 13.430,00, oltre spese generali IVA e CPA nella misura legalmente dovuta >>:

PRESO ATTO, che ricadendo il sinistro nell'annualità 2010 la cui franchigia non è stata interamente erosa – giusta comunicazione in tal senso resa dall'U.O.C Facility Management – la

manleva non è risultata operante e, pertanto, il danno riconosciuto in sentenza in favore dell'attrice dovrà essere corrisposto interamente da questa azienda che, ovviamente, provvederà, poi, a decurtare la franchigia residua dell'importo sborsato;

DATO ATTO, altresì, che, con apposito, separato provvedimento, l'U.O. Affari legali curerà le attività propedeutiche al pagamento, in favore dell'attrice-avente diritto, delle spettanze conseguenti al menzionato *decisum*, contemplando, altresì, la trasmissione dell'atto, sia all'U.O.C Facility Management per i descritti adempimenti di competenza, che alla Corte dei Conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, affinché possa valutare eventuali responsabilità erariali a carico dei sanitari coinvolti;

DATO ATTO:

- che la CATTOLICA, ottemperando integralmente il disposto giudiziale ha onorato il debito nei confronti dell'Azienda, a titolo di spese di lite, corrispondendole la somma complessiva di € 16.062,28 a mezzo bonifico bancario di pari importo;
 - che, pertanto, sussistono le condizioni per poter autorizzate l'U.O.C Economico-Finanziario ad iscrivere tale credito in contabilità, così da creare il necessitato presupposto funzionale all'incasso;
- che trattasi di "credito/privato per rimborsi vari" , portante il "codice SIOPE 3106 Altri concorsi, recuperi e rimborsi" - Esercizio 2017 - Gestione Istituzionale;

VISTO il "Regolamento per la disciplina degli onorari e compensi spettanti agli avvocati aziendali" - adottato con deliberazione n.42 del 20.1.2016 previa approvazione da parte delle OO.SS. nel corso dell'incontro del 31.12.2015 - e la sua operatività come fissata anche dall'art.8;

RITENUTO:

- ✓ che la fattispecie ci occupa è tra quelle che danno diritto all'attribuzione dei compensi professionali giusta previsione di cui all'art.3 comma 1 lett.a);
- ✓ che il proponente assevera l'osservanza ed il rispetto dei criteri che abilitano al riparto quali fissati dal comma 1 dell'art.5;

CONSIDERATO che con le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell'art.4 viene contemplato che la misura dei compensi coincide con << *quelli liquidati dall'autorità giudiziaria, previo loro recupero* >>, e che il loro riparto avvenga come segue: il << *95% agli avvocati patrocinanti la lite nel caso di mandato congiunto* >> e il rimanente << *5% [venga] riversato nel bilancio dell'amministrazione* >>;

RITENUTO, pertanto, che la suindicata somma di € 16.062,28 corrisposta dalla soccombente CATTOLICA, sia così ripartita:

- € 803,12, ossia il 5% di tale importo, vanno riversate sul bilancio dell'azienda giusta previsioni regolamentari dianzi citate;
- la residua somma di € 15.259,16, spetta, in parti uguali, agli avvocati aziendali RIZZOTTO e PALMA, detraendo, tuttavia, da detto importo sia la quota di oneri riflessi normalmente a carico del datore che, tuttavia, la legge finanziaria del 2006, all'art.1 comma 208, pone a carico del dipendente avvocato, che la quota di oneri contributivi gravanti sui dipendenti;

DATO ATTO della regolarità della istruttoria della relativa pratica e della conformità della presente proposta alla normativa vigente che disciplina la materia trattata

PROPONE di

1) DARE ATTO:

- ◆ che la signora DI PUMPO Maria ha promosso un giudizio nei confronti di questa azienda, teso al risarcimento dei danni patiti – quantificati in € 327.665,00 - a cagione di *maplractice* asseritamente posta in essere in occasione di un intervento chirurgico di laparoistectomia totale cui è stata sottoposta il 17.11.2008 presso l'U.O. di Ginecologia aziendale;
- ◆ che il processo, portante il numero di R.G.1090/2014 è stato incardinato innanzi al Tribunale Civile di Palermo;
- ◆ che, giusta mandato congiunto e disgiunto conferito agli Avv.ti Caterina RIZZOTTO e Francesco PALMA, la Direzione aziendale ha incaricato i su nominati procuratori - che vantano peculiare specializzazione nella materia *de qua* - di rappresentare ed assistere l'Azienda nel procedimento in questione;
- ◆ che, con apposita comparsa di costituzione e risposta, redatta a firma congiunta, i procuratori aziendali, oltre a svolgere argomentazioni in ordine alla infondatezza delle censure avverse sulla scorta della relazione medica redatta dai due sanitari coinvolti, e contestare ed eccepire l'indebita moltiplicazione di alcune poste di danno reclamate, hanno chiesto ed ottenuto la chiamata in garanzia della compagnia assicurativa CATTOLICA, tenuta a manlevarla per il sinistro per cui era causa;
- ◆ che, la compagnia assicurativa evocata in giudizio ha, tuttavia, eccepito l'inoperatività della polizza sotto molteplici aspetti, contestata con dovizia di argomentazioni dai procuratori aziendali;
- ◆ che una consulenza tecnica d'ufficio, affidata dall'assegnatario del giudizio al Dott. Claudio ROSSI, specialista in ostetricia e ginecologia dell'A.O. Villa Sofia – Cervello, ha ravvisato << *difetti di comportamento tecnico-professionale dei Sanitari chirurghi dell'Azienda Ospedaliera Civico e Benfreatelli nella produzione della lesione del nervo femorale destro* >>;
- ◆ che il Tribunale adito, con sentenza n.4656 pubblicata in data 8.9.2017, se, da un

canto, in aderenza alle risultanze peritali, ha ravvisato *malpractice* sanitaria e condannato l'Azienda ospedaliera al ristoro dei danni patiti, quantificati in poco più € 152.000,00, per altro verso ha accolto la domanda aziendale di manleva, nei limiti9, ovviamente, della pattuita franchigia, e condannato la compagnia assicurativa al pagamento delle spese di lite in favore dell'Azienda quantificate in << € 13.430,00, oltre spese generali IVA e CPA nella misura legalmente dovuta >>:

2) PRENDERE ATTO:

- che ricadendo il sinistro nell'annualità 2010 la cui franchigia non è stata interamente erosa – giusta comunicazione in tal senso resa dall'U.O.C Facility Management – la manleva non è risultata operante e, pertanto, il danno riconosciuto in sentenza in favore dell'attrice dovrà essere corrisposto interamente da questa azienda che, ovviamente, provvederà, poi, a decurtare la franchigia residua dell'importo sborsato;
- che, con apposito, separato provvedimento, l'U.O. Affari legali curerà le attività propedeutiche al pagamento, in favore dell'attrice-avente diritto, delle spettanze conseguenti al menzionato *decisum*, contemplando, altresì, la trasmissione dell'atto, sia all'U.O.C Facility Management per i descritti adempimenti di competenza, che alla Corte dei Conti – Procura Regionale presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, affinché possa valutare eventuali responsabilità erariali a carico dei sanitari coinvolti

3) DARE ATTO, inoltre,

- che la CATTOLICA, ottemperando integralmente il disposto giudiziale ha onorato il debito nei confronti dell'Azienda, a titolo di spese di lite, corrispondendole la somma di € 16.062,28 a mezzo bonifico bancario di pari importo;
- che i su nominati procuratori hanno assolto, in via congiunta, al mandato loro conferito anche nel rispetto dei criteri fissati al comma 1 dell'art.5 del "*Regolamento per la disciplina degli onorari e compensi spettanti agli avvocati aziendali*";
- che trattasi di "*credito/privato per rimborsi vari*" , portante il "*codice SIOPE 3106 Altri concorsi, recuperi e rimborsi*" - Esercizio 2017 – Gestione Istituzionale;

4) AUTORIZZARE l'U.O.C. Economico-Finanziario:

- ◆ ad iscrivere il superiore credito in contabilità, così da creare il necessitato presupposto funzionale all'incasso;
- ◆ emettere, successivamente, la reversale di incasso, ossia il documento di regolarizzazione del "sospeso in entrata" emesso dal Cassiere Aziendale;

5) TRASMETTERE, quindi, copia del presente provvedimento all'U.O.C Economico Finanziario perché curi gli adempimenti suoi propri;

6) DISPORRE:

- ✓ che la somma di € 803,12, ossia il 5% della somma (di € 16.062,28) incassata, vada riversata sul bilancio aziendale, giusta previsioni regolamentari dianzi citate;
- ✓ che la restante somma di € 15.259,16, da nettare sia dei contributi a carico del datore che degli oneri contributivi a carico del lavoratore, venga attribuita, in parti uguali, agli Avvocati Caterina RIZZOTTO e Francesco PALMA;

7) DARE MANDATO all'U.O.C Risorse Umane di curare gli incumbenti necessari affinché **siano corrisposte € 7.629,58 in favore dell'Avv. Caterina RIZZOTTO** da nettare di tutti gli oneri contributivi, ed **€ 7.629,58 in favore dell'Avv. Francesco PALMA**, da nettare di tutti gli oneri contributivi; e ciò tramite versamento sul conto corrente ove ordinariamente vengono loro canalizzati gli emolumenti mensili;

8) TRASMETTERE, pertanto, copia del presente provvedimento anche all'U.O.C Risorse Umane perché curi gli adempimenti consequenziali suoi propri;

9) DICHIARARE il documento contrassegnato con il numero 1 parte integrante del presente atto.

IL RESPONSABILE
DELL'U.O. AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO
(Avv.to Caterina Rizzotto)



Sul presente atto viene espresso

parere favorevole dal

parere favorevole dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Dr. Vincenzo Barone

IL DIRETTORE SANITARIO

Dr. Rosalia Murè

IL COMMISSARIO

- ✓ vista la proposta di deliberazione che precede e che qui si intende riportata e trascritta;
- ✓ preso atto dei pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario;
- ✓ ritenuto di condividerne il contenuto;
- ✓ assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente



IL COMMISSARIO

Dr. Giovanni Migliore

[Handwritten signature of Dr. Giovanni Migliore]

Il Segretario verbalizzante

[Handwritten signature of Paolo Vitali]

PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione, per gli effetti dell'art. 53 comma 2 L.R. n°30 del 03/11/1993, in copia conforme all'originale è stata pubblicata in formato digitale all'Albo Informatico dell'A.R.N.A.S. a decorrere dal giorno 08 OTT 2017 e che, nei 15 giorni consecutivi successivi:

- Non sono pervenute opposizioni
- Sono pervenute opposizioni da _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

-
-
- Delibera non soggetta al controllo ai sensi dell'art. 28 comma, 5 della L.R. n. 2 del 26 marzo 2002 e divenuta

ESECUTIVA 18 OTT. 2017

- Per decorrenza del termine di cui alla L.R. n. 30/93 art. 53 comma 6.
- Delibera non soggetta al controllo e, ai sensi della L.R. 30/93 art. 53 comma 7,

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

Estremi riscontro tutorio

Delibera soggetta a controllo

Inviata all'Assessorato Sanità il _____ Prot. n. _____

Si attesta che l'Assessorato Reg. Sanità, esaminata la presente deliberazione

ha pronunciato l'approvazione con atto n. _____ del _____ come da allegato

ha pronunciato l'annullamento con atto n. _____ del _____ come da allegato

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Notificata al Collegio Sindacale il _____ Prot. n. _____

Notificata in Archivio il _____ Prot. n. _____

Il Responsabile Ufficio Atti Deliberativi
Dott.ssa Paola Vitale

Altre annotazioni
